

**ABSTRACT MODELLO 231**  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01**  
**ADOTTATO DA “FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO”**

La **Fondazione Festival Pucciniano** in data 17 luglio 2016 ha adottato, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, il proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 231/01.

La Fondazione ha inoltre adottato un Codice Etico di comportamento ed un Sistema Disciplinare interno (Codice Sanzionatorio), che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e misure indicate nel Modello e nei suoi allegati.

**“Disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”**

Il D.Lgs. n. 231/01 (“Decreto 231”) ha introdotto nel sistema giuridico italiano un regime di c.d. “responsabilità amministrativa da reato degli enti”.

Sebbene non si possa parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, si tratta comunque di una responsabilità da reato che comporta sanzioni economiche e misure interdittive che sono afflittive tanto quanto quelle penali.

L'eventuale colpa dell'impresa, per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è una colpa di carattere organizzativo: l'ente viene dichiarata responsabile perché non si è saputo concretamente organizzare per prevenire quel particolare tipo di reato (ad esempio, non ha saputo organizzare un efficace sistema di procedure e di protocolli comportamentali).

➤ In base all'art 5 del D.lgs. 231/01 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “**Soggetti Apicali**”, come ad esempio, gli amministratori, i membri del consiglio di gestione, i consiglieri di amministrazione con poteri gestionali, il Direttore Generale, i liquidatori);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. “**Soggetti sottoposti**”, come ad esempio, i lavoratori subordinati, occasionali od autonomi, i consulenti aziendali, gli appaltatori di attività e servizi, etc.).

L'ente non risponde, invece, se i suddetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. I reati da cui può dipendere la responsabilità dell'ente (responsabilità autonoma ed ulteriore rispetto a quella dell'autore materiale del reato) sono esclusivamente quelli tipizzati nel catalogo dei c.d. “reati-presupposto” previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

A questo riguardo, è importante ricordare che negli ultimi anni tra i reati presupposto sono stati inseriti anche l'omicidio e le lesioni colpose in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) ed i reati ambientali (art. 25 *undecies*); trattandosi di reati punibili anche per colpa, si capirà che la possibilità di coinvolgere la responsabilità amministrativa dell'ente è oggi divenuta estremamente attuale.

➤ Le sanzioni che possono colpire la Fondazione, laddove la responsabilità ex D.lgs. 231/01 sia accertata, sono le seguenti:

**Sanzione pecuniaria**

Tale sanzione costituisce la sanzione “principale di base”, di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il proprio patrimonio o fondo comune.

La sanzione pecuniaria viene determinata dal Giudice Penale secondo i parametri dettati dall'art 11 della l. 689/1981, integrati dal riferimento all'entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalla capacità economica/patrimoniale dell'Ente.

La sanzione è strutturata su un sistema per “quote”: l'importo della quota può variare da un minimo di € 258,22 euro ad un massimo di € 1.549,37.

In linea generale, quindi, fatti salvi i distinguo da fare rispetto ai vari reati contemplati dal Decreto, la sanzione minima applicabile all'Ente è di € 25.822,84 mentre la sanzione massima è di € 1.549.370,70.

### **Sanzioni interdittive**

Tali sanzioni, disciplinate dall'art 13 del D.lgs 231/01, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (reati di particolare gravità).

Le sanzioni interdittive, elencate nell'**art 9, comma 2**, del Decreto, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, in grado di paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'ente e di limitarne la capacità giuridica, hanno una funzione essenzialmente preventiva.

Per la loro applicazione è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dal suddetto articolo 13:

- 1) *L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.*

Tale condizione si fonda sul notevole disvalore del reato e dell'illecito amministrativo che accede.

Se il reato è commesso da soggetti che si trovano al vertice dell'azienda, questo evidenzia la propensione dell'ente stesso al conseguimento di illeciti profitti; se l'illecito è invece commesso dai dipendenti, si rileva l'esistenza di gravi carenze organizzative all'interno dell'ente, che vanno a giustificare un trattamento sanzionatorio più gravoso.

- 2) *In caso di reiterazione degli illeciti* (commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

Tale condizione presenta analogie con l'istituto penale della recidiva infraquinquennale e mira a stigmatizzare la ricaduta dell'ente nell'illecito, sintomo della sua maggiore propensione alla criminalità legata al profitto.

Anche in tal caso la ricaduta nell'illecito potrebbe dipendere da gravi carenze organizzative dell'ente, tali da agevolare la reiterazione di reati.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e non si applicano nei casi previsti dall'art 12, comma 1.

### **Confisca**

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello stato, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art 19, comma 1, Decreto).

Prezzo del reato: costituito dalle cose, denaro o altra utilità, date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato;

Profitto del reato: da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato.

Tale sanzione è sempre disposta con la sentenza di condanna ed assume il carattere di sanzione principale ed obbligatoria.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 dell'art 19, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. "confisca per equivalente").

### **Pubblicazione della sentenza**

Tale sanzione può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: si tratta quindi delle ipotesi più gravi per le quali il Legislatore ha ritenuto legittimo la conoscenza della condanna a tutela dell'interesse pubblico.

La pubblicazione è eseguita a spese dell'Ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale.

\* \* \*

### **L'esonero della responsabilità amministrativa a carico degli Enti**

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

#### **Soggetti apicali**

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, **l'art. 6** del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora la Fondazione dimostri che:

- a) L'organo dirigente (Organo di Amministrazione) abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne e curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) Gli autori materiali del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

#### **Soggetti sottoposti all'altrui direzione**

Per quanto concerne i reati commessi da "soggetti sottoposti" (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali), **l'art 7** del Decreto dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'art 7, comma 2, prevede però, anche in tal caso, un meccanismo di esonero da responsabilità per l'Ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione aziendale nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

- Il Modello di Organizzazione e Gestione "fotografa" l'intera organizzazione della Fondazione, dall'area amministrativa fino all'area operativa; in ciascun settore della Fondazione vengono individuati i rischi concreti di commissione dei vari reati-presupposto (c.d. "Analisi dei rischi") ed elaborate le procedure di prevenzione dei reati che dovranno essere rispettate da tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione.

## **LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/01**

### **1.3. I reati-presupposto**

L'elenco dei reati presupposto previsto dal D.Lgs. n. 231/01 è in continuo ampliamento.

Con l'entrata in vigore della L. 190 del 6 novembre 2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, sono stati introdotti due nuovi reati-presupposto: il reato di **indebita induzione a dare o promettere utilità**, di cui al nuovo art **319-quater c.p.** ed il reato di **corruzione tra privati**, ex art **2635, comma 3, c.c.**

Il primo, introdotto nell'alveo dei reati presupposto all'art 25, accanto a corruzione e concussione; il secondo, viene inserito tra i reati societari, di cui all'art 25 *ter*, comma 1, lettera s) del Decreto.

Nel corso dell'anno 2014 il suddetto "catalogo dei reati presupposto" è stato aggiornato tre volte:

- il 7 aprile 2014 è stato inserito l'art **609-undecies (adescamento di minorenni)** nell'art 25-*quinquies*, comma 1, lett. c) del D.lgs 231/01, ad opera dell'art 3 del D.lgs 4 marzo 2014 n. 39;
- l'aggiornamento del 18 aprile 2014 riguarda la modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale (**scambio elettorale politico-mafioso**), introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62 (art 24 *ter* D.lgs. 231/01);
- La legge n.186/2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova figura delittuosa: il reato di **autoriciclaggio (art 648 *ter*.1 c.p.)**. Tale reato è stato inserito nell'art 25 *octies* del Decreto.

Nel corso del 2015 il catalogo dei reati-presupposto è stato ulteriormente ampliato:

- A seguito della **Legge 22 maggio 2015 n. 68** è stato modificato l'art 25 *undecies* del D.lgs. n. 231/01, e sono stati inseriti i seguenti reati presupposto:
  - a) il delitto di **inquinamento ambientale (violazione art. 452 *bis* c.p.)** con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
  - b) il delitto di **disastro ambientale (violazione art. 452 *quater* c.p.)** con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
  - c) i delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli artt. **452 *bis* e *quater***, violazione art. **452 *quinquies* c.p.**) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
  - d) i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo **452 *octies***), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
  - e) il **delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-*sexies*)** la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.
- A seguito della **Legge 27 maggio 2015 n. 69** (*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso nonché di ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190*) è stato modificato l'art 25 *ter*, comma 1, del D.lgs. 231/01 (sono stati modificati i seguenti reati societari: 2621 c.c., 2622 c.c. ed è stato introdotto l'art 2621 bis c.c.).

\* \* \*

Attualmente i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, sono i seguenti:

**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** [art. 24 D.Lgs. n. 231/01]:

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art 640, co. 2, n.1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno allo stato o di altro ente pubblico (art 640 *ter* c.p.).

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati** [art. 24 *bis* D.Lgs. n. 231/01] – inseriti dalla L. 18.03.2008 n. 48.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

**Delitti di criminalità organizzata** [art 24 *ter* D.lgs 231/01] – inseriti dalla L. n. 94/2009.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di stampo mafioso, anche straniere (art 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art 416 *ter* c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 74 DPR n. 309/90)
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art 630 c.p.)
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art 407, comma 2, lett. a, n.5, c.p.p.).

**Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** [art 25 D.lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale e di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).

**Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento** [art 25 *bis* D.Lgs 231/01] – delitti legati alla contraffazione, inseriti dal DL n. 350/2001 e modificati dalla L. n. 99/2009.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.).

### **Delitti contro l'industria e il commercio** [art 25 *bis*.1 D.lgs. 231/01]

#### I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473 c.p.);
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

### **Reati societari** [art 25 *ter* D.Lgs 231/01]

#### I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629- bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.).

### **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** - [art. 25 *quater* D.Lgs 231/01]

#### I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);

- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: si ricordano, a tale proposito, le leggi emanate dallo Stato italiano negli anni '70 e '80, al fine di combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** [art. 25 *quater.1* D.Lgs 231/01] – inseriti con legge n. 7 del 09.01.2006.

Il delitto richiamato da tale articolo è il seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

**Delitti contro la personalità individuale** [art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/01] – inseriti con L. del 11.08.2003 n. 228 e modificati dalla L. n. 38/2006 e dal D.Lgs n. 39/2014.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

**Abusi di mercato** [art. 25 *sexies* D.lgs 231/01] – inseriti dalla L. del 18.04.2005 n. 62.

Artt. 184, 185, 187 *bis*, 187 *ter* D.lgs. n. 58/1998:

- Abuso di informazioni privilegiate (art 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art 185 TUF).

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** [art. 25 *septies* D.Lgs 231/01] – inseriti con legge del 03.08.2007 n. 123, e modificati dal D.Lgs n. 81/2008.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

**Ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** [art 25 *octies* D.Lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Ricettazione (art 648 c.p.);
- Riciclaggio (art 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art 648 *ter1.* c.p.).

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** [art. 25 *novies* D.Lgs 231/01] – inseriti dalla Legge del 23.07.2009 n. 99.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n. 633/41 comma 1 lett a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, Legge n. 633/41 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis Legge n. 633/41 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati su supporti non contrassegnati SIAE al fine di trarne profitto, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*;
- Estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102 *ter*; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* Legge n. 633/41 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* Legge n. 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori; falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della L. 633/1941 (art. 171 *septies* Legge n. 633/41);
- Produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale a fini fraudolenti (art. 171 *octies* Legge n. 633/41).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** [art. 25 *decies*] – inserito con il D.lgs.vo n. 121 del 7 luglio 2011.

Il delitto richiamato da tale articolo è quello previsto dall'art 377 *bis* c.p. Indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere

**Reati ambientali** [art 25 *undecies* D.Lgs 231/01]

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

➤ REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 152/06:

**Inquinamento idrico:**

- Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152/06);
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06);
- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152/06);
- Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. n. 152/06).

**Rifiuti:**

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.lgs. n. 152/06);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06);
- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.lgs. n. 152/06);
- Miscelezioni non consentite di rifiuti (art. 256, comma 5, D.lgs. n. 152/06);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.lgs. n. 152/06);
- Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.lgs. n. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. n. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. n. 152/06);
- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.lgs. n. 152/06).

**Bonifica siti inquinati:**

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. n. 152/06);

**Inquinamento atmosferico:**

- Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.lgs. n. 152/06);
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973);
- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, Legge n. 150/92);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, Legge n. 150/92).

**Ozono:**

- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge n. 549/93).

**Inquinamento navi:**

- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. n. 202/07);
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. n. 202/07);

➤ **NUOVI ECO-REATI:**

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** [art. 25-*duodecies*] – inserito con il D.lgs. del 16 luglio 2012, n. 109. Si tratta dei reati previsti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art 22, comma 12-*bis*, del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286: occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286/98).

\* \* \* \* \*

## **IL CODICE ETICO DELLA FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO**

La Fondazione ha adottato un Codice Etico quale “*Carta dei diritti e doveri fondamentali*” attraverso il quale individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri *stakeholder* interni ed esterni nonché quale parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Il Codice Etico impegna gli Organi della Fondazione, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Fondazione.

Al Codice Etico sono attribuite:

- **Una funzione di legittimazione:** il Codice esplicita i doveri e le responsabilità dell'Ente nei confronti degli *stakeholder*;
- **Una funzione cognitiva:** il Codice, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- **Una funzione preventiva:** la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli *stakeholder* devono uniformarsi, costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo della Fondazione a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.  
La Fondazione non tollera la violazione dei suddetti principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l'integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.
- **Una funzione di incentivo:** il Codice, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della Fondazione ed il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*. Analogamente, dall'osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione del management e del personale dipendente.

L'osservanza delle norme del Codice Etico si considera parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano per la Fondazione Festival Pucciniano.

**IL CODICE ETICO È CONSULTABILE SUL SITO DELLA FONDAZIONE.**

\* \* \* \* \*

Si illustrano, sinteticamente, alcuni principi di controllo/regole generali di comportamento, richiamate nel Modello di Organizzazione e Gestione (Parti Speciali) della Fondazione Festival Pucciniano.

## **MISURE GENERALI DI TUTELA - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO – Parte Speciale A – “Violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art 25 septies D.Lgs 231/01)”**

La Fondazione si impegna a garantire quanto previsto dalla vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare le misure generali previste dall’art **15 D.lgs. n. 81/08**.

Le misure previste dal suddetto articolo sono le seguenti:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Per la trattazione completa dell'argomento si rinvia **alla Parte Specifica A del Modello Organizzativo** della Fondazione Festival Pucciniano ed ai Protocolli specifici in materia.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA AMBIENTALE - Parte Speciale B - “Violazioni norme di tutela ambientale (art 25 *undecies* D.lgs 231/01)”**

La Fondazione si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela ambientale, prevenzione dell'inquinamento e protezione dell'ambiente, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro per quanto possibile pulito ed idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Quale premessa a quanto segue, è opportuno richiamare alcune definizioni:

- **AMBIENTE:** è il contesto nel quale un'organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.

- **ASPETTO AMBIENTALE:** è elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente. Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha un impatto ambientale significativo.

- **IMPATTO AMBIENTALE:** è qualsiasi modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione.

- **PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO:** è l'uso di processi, procedimenti, prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l'utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione di materiali.

- **SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE:** è la parte del sistema di gestione aziendale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attivi i principi generali in materia di tutela e protezione dell'ambiente.

- **PRESTAZIONE AMBIENTALE:** sono risultati misurabili di un sistema di gestione ambientale, conseguenti al controllo esercitato da un'organizzazione sui propri aspetti ambientali.

- **PARTE INTERESSATA:** è l'individuo o il gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di un'organizzazione.

I principi generali di comportamento perseguiti dalla Fondazione Festival Pucciniano sono:

- Il riconoscimento che la gestione ambientale sia fra le maggiori priorità per la Fondazione;
- Stabilire e mantenere attive comunicazioni e relazioni costruttive con le parti interessate interne ed esterne;
- Identificare gli aspetti ambientali collegati alle attività, ai prodotti ed ai servizi della Fondazione;
- Individuare le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che la Fondazione sottoscrive relativamente agli aspetti ambientali;
- Assicurare l'impegno di tutti coloro che lavorano per la Fondazione o per conto di essa verso la protezione dell'ambiente, con chiare assegnazioni di responsabilità e di competenze;
- Assegnare risorse appropriate e sufficienti, compresa la formazione, per rispettare le prescrizioni legali e le altre prescrizioni;
- Valutare le prestazioni ambientali e operare per il miglioramento, se appropriato;
- Stabilire un processo di gestione per eseguire la verifica e il riesame del sistema di gestione ambientale;
- Incoraggiare gli appaltatori e i fornitori a perseguire gli stessi principi generali di comportamento sopra enunciati.

Per la trattazione completa dell'argomento si rinvia alla **Parte Speciale B del Modello Organizzativo** della Fondazione Festival Pucciniano ed ai Protocolli specifici in materia.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA P.A. - Piano di Prevenzione della Corruzione - Parte integrante del Modello Organizzativo - Parte Speciale “Reati contro la P.A.”**

E' fatto divieto ai “Destinatari” del Modello di porre in essere comportamenti e atti che possano rappresentare condotte potenzialmente idonee a integrare ipotesi di reato presupposto previsti dagli artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01 ovvero concorrere o contribuire a darne causa, o favorirne anche indirettamente, o per interposta persona, le relative fattispecie criminose.

Ciascuna Funzione e/o Direzione/Area è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta, anche se priva di rilevanza esterna, nell'ambito della propria attività. Ogni processo deve essere costantemente tracciato e gestito in assoluta trasparenza.

Nelle attività svolte da ciascuna funzione e/o Direzione/Area deve essere preservato il principio generale della "segregazione delle funzioni" tra coloro che "decidono", coloro che "eseguono" ed i soggetti destinati al "controllo" *ex post*.

Per prevenire la commissione dei reati contro la P.A. i “Destinatari” del presente “Piano”, oltre alle regole di condotta specifiche descritte nel Modello 231, si devono attenere alle esplicite previsioni contenute nel Codice Etico della Fondazione.

È stabilito l'espresso divieto a carico degli Esponenti della Fondazione in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali 231, di tenere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- avere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Fondazione. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione. Come previsto dal Codice comportamentale, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, o perché volti a promuovere la *brand image* della Fondazione. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire al Responsabile della Prevenzione della corruzione di effettuare verifiche al riguardo;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *partner* stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) la Fondazione non può assumere alle dipendenze della stessa i dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e i loro parenti, ovvero i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, ovvero ex impiegati della

pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la Fondazione;

**l)** qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;

**m)** i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;

**n)** il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;

**o)** l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di una così detta "password", che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;

**p)** ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della *user ID* è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale la stessa è depositata;

**q)** coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Si rinvia, per la trattazione completa dell'argomento, alla **Parte Specifica del Modello (PNA)** ed ai **Protocolli adottati da Fondazione Festival Pucciniano**.

\* \* \* \* \*

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA SOCIETARIA - Parte Speciale C - "Reati societari (Art 25 *ter* D.Lgs 231/01)"**

La Parte Speciale in oggetto prevede l'espreso divieto a carico degli Organi della FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO (e dei dipendenti, destinatari e consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/01;
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
2. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- b) Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

- c) Tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio dei Revisori o che comunque la ostacolino;
- d) Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- e) Esporre nelle predette comunicazioni di cui al precedente punto d) fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Fondazione;
- f) Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- g) Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- h) Tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte degli organi preposti.

Si rinvia, per la trattazione completa dell'argomento, alla Parte Speciale C del Modello Organizzativo adottato da Fondazione Festival Pucciniano.

\* \* \* \* \*

**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO – Parte Speciale D – “Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art 25 *octies* D.Lgs 231/01)”**

Nell'ambito della presente Parte Speciale, vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale della Fondazione in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e servizi.

Tali regole di condotta sono finalizzate a prevenire la commissione dei reati previsti dall'art 25 *octies* del Decreto.

Tali principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti della Fondazione Festival Pucciniano, mentre si applicano, in forza di specifiche clausole contrattuali, ai consulenti ed ai partner.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001.

E' fatto obbligo alla Fondazione Festival Pucciniano di:

- Operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne della Fondazione, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- Ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio della propria attività e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Fondazione ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari

con soggetti terzi;

- Conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Ai fini dell'attuazione delle regole di comportamento sopra esposte, devono essere osservate le seguenti cautele:

- a) Ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o commerciale per conto della Fondazione Festival Pucciniano, deve essere formalmente conferito specifico potere:
  - con apposito incarico per i dipendenti e gli organi sociali;
  - nel relativo contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti.
- b) Viene garantita una separazione di funzioni atta a mantenere distinte le figure (Consiglio di Amministrazione) preposte all'approvazione degli atti di programmazione (Piani e Programmi) e di bilancio rispetto a coloro che appongono la firma sui dichiarativi fiscali (Presidente). A maggior garanzia della suddetta separazione, tra i controlli, vi rientra il fatto che la Fondazione ha affidato al Collegio dei Revisori il controllo contabile e questa sottoscrive insieme al Presidente i dichiarativi fiscali, elaborati questi, peraltro, dallo studio esterno incaricato il quale a sua volta li sottoscrive.
- c) Tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi od occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:
  - *controparte;*
  - *ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;*
  - *scopo, natura e struttura dell'operazione;*
  - *valore dell'operazione.*
- d) L'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari viene verificata anche sulla base del Codice degli appalti;
- e) Viene svolta periodicamente una verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- f) Vengono periodicamente attuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (ad es. "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
- g) Vengono periodicamente svolte verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità, ecc.).
- h) Tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori ed altri rapporti *intercompany*, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario;
- i) Non devono essere effettuati trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la tracciabilità dell'operazione;
- j) E' fatto divieto di emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- k) I pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo stabilito in 2.999,99 € e devono essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- l) Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Per la trattazione completa dell'argomento si rinvia alla **Parte Speciale D del Modello Organizzativo** adottato da Fondazione Festival Pucciniano ed ai Protocolli.

\*\*\*\*\*

## **FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE**

Il Cda della Fondazione, ai sensi dell'art 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/01, ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. 81/08, l'Organismo di Vigilanza (OdV) possiede le seguenti caratteristiche: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

**a) Autonomia e indipendenza:** la posizione di tale Organismo all'interno della Fondazione deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e in particolare dell'organo dirigente);

**b) Professionalità:** l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché conoscenza della struttura organizzativa della Fondazione; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

**c) Continuità d'azione:** l'OdV si impegna – con i necessari poteri ispettivi e di controllo – alla vigilanza del rispetto del Modello, curandone l'attuazione e assicurandone il periodico aggiornamento.

Tale Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza ed aggiornamento del "Modello di Organizzazione e Gestione" adottato dalla Fondazione.

La Fondazione mantiene attivo un Sistema di Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a condotte che potrebbero ingenerare la responsabilità della Fondazione ai sensi del Decreto.

### **Segnalazioni da parte di esponenti della Fondazione o da parte di terzi**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Fondazione;
- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;

- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta, anche anonima, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" e, precisamente, un'apposita casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza ([odvfestivalpucciniano@gmail.com](mailto:odvfestivalpucciniano@gmail.com)).
- Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

### **Segnalazioni specifiche obbligatorie**

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- Ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizie di violazione del Modello;
- Alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

### **Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni anche officiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della Fondazione le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

### **Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi**

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ovvero alla segnalazione di eventuali condotte in violazioni delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni**:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione di procedure ovvero al mancato rispetto delle prescrizioni del Modello, da cui possa derivare la commissione, o il tentativo di commissione, di uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate dalla Fondazione Festival Pucciniano.
- L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura officiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;

- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

\* \* \*

**Il Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Fondazione Festival Pucciniano è consultabile integralmente presso la Fondazione o tramite specifica richiesta e-mail all'indirizzo: FONDAZIONEFESTIVALPUCCINIANO@PEC.IT**